

I PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO DI ISP DOPO L'ACCORDO 14 APRILE 2021

L'«**ACCORDO PER L'INTEGRAZIONE DEL GRUPPO UBI NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO**» del 14 aprile 2021, rispetto ai temi della “*prestazione lavorativa ed all'orario di lavoro, straordinario e banca delle ore, ferie e permessi*”, ha esteso a tutto il personale dell'ex Gruppo UBI la **normativa vigente in ISP** (per taluni aspetti integrata dall'Accordo stesso).

La FISAC CGIL di ISP ha predisposto sui temi della “**CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO**” una ricca **Guida** (che illustra anche i permessi derivanti dalla contrattazione nazionale e dalla legge) alla quale rinviamo.

La presente nota vuole essere solo una “pillola di informazione” (molto schematica e di rapida consultazione) dedicata ai **permessi retribuiti della contrattazione di ISP**¹, sostitutivi di quelli previsti dall'Accordo UBI 26 luglio 2017, in particolare a beneficio delle colleghe e dei colleghi abituati a un diverso impianto normativo, oggi superato.

Motivazione	Durata permesso
partecipazione al corso di preparazione al parto	(durata non definita in quanto determinata in base alla singola esigenza)
nascita/adozione di figli	<ul style="list-style-type: none"> • 6 giorni, elevati a: • 12 per parto gemellare, • 18 per parto plurigemellare, da fruire nei primi 5 mesi, ulteriori rispetto a quelli di legge Novità: durate aumentate dall'Accordo 14.04.2021
inserimento del figlio all'asilo nido	1 giorno anche frazionabile a ore, compatibilmente con le esigenze di servizio
inserimento del figlio alla scuola materna	1 giorno anche frazionabile a ore, compatibilmente con le esigenze di servizio

¹ Salvo alcune precisazioni (anticipate dalla locuzione: “*Vi ricordiamo che:*”) il presente documento non tratta dei permessi previsti dal CCNL e dalla legge.

Motivazione	Durata permesso
assistenza figli affetti da DSA iscritti al primo ciclo (sul ciclo scolastico v. anche precisazione a lato)	5 giorni all'anno nel periodo da settembre a giugno (richiesto preavviso di 5 giorni) Se i figli affetti da DSA sono iscritti a cicli successivi al primo o i giorni sono fruiti a luglio e agosto i permessi non sono retribuiti
accompagnamento al Pronto Soccorso dei figli e/o del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto	(durata non definita in quanto determinata in base alla singola esigenza) Novità Accordo 14.04.2021
La contrattazione ISP non prevede ad oggi permessi legati alla condizione di malattia o al ricovero di familiari; <u>tuttavia</u> <u>Vi ricordiamo che:</u> "La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge , anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado , anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. " ²	3 giorni all'anno
trasloco	1 giorno
trasferimenti disposti d'ufficio, che comportino il trasloco, da oltre 100 e fino a 300 km dal luogo di residenza	1 giorno (richiesto congruo preavviso)
trasferimenti disposti d'ufficio, che comportino il trasloco, oltre 300 km	2 giorni (richiesto congruo preavviso)
visite mediche/trattamenti sanitari per il personale affetto – da TBC – da "Grandi Eventi Patologici": neoplasie maligne, inclusa la leucemia, pancreatite acuta, anemia aplastica, encefalite acuta, para e tetraplegia, sclerosi multipla, AIDS, distrofia muscolare, morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, SLA, psicosi, fibrosi cistica, nonché infarto del miocardio, ictus cerebrale e terapia intensiva/rianimazione se hanno prodotto invalidità superiore al 70%	12 giorni all'anno
<u>Inoltre</u> <u>Vi ricordiamo che:</u> L'art. 7 del D.Lgs. 119/2011, prevede che i lavoratori con una invalidità superiore al 50% possano fruire di un congedo per cure correlate all'infermità da cui deriva l'invalidità stessa.	Massimo 30 giorni all'anno frazionabili a: • giornate intere • mezza giornate (previsione ISP)

² Art. 1 del DPCM, 21 luglio 2000, n. 278 (attuativo dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

Motivazione	Durata permesso
decesso del: <ul style="list-style-type: none"> – coniuge anche legalmente separato o convivente di fatto – parente entro il 2° grado, anche non convivente – genitori del coniuge o del convivente di fatto (ancorché non conviventi) – figli del coniuge o del convivente di fatto (ancorché non conviventi) – soggetto componente la famiglia anagrafica (cioè iscritto nel proprio stato di famiglia), ovvero parente o affine purché convivente 	3 giorni lavorativi
Solo in caso di esaurimento di ferie, ex festività, banca ore, possibilità di ottenere (previa autorizzazione del responsabile dell'unità operativa) permessi orari per: <ul style="list-style-type: none"> – comprovati gravi motivi di carattere personale/familiare, purché documentati, – visite mediche specialistiche non effettuabili al di fuori dell'orario di lavoro comprovate da idonea certificazione 	
audizione dal lavoratore/lavoratrice a seguito di contestazione disciplinare ex art. 7 Legge 300/1970	durata audizione ed eventuali tempi di viaggio (a carico dell'azienda eventuali spese di viaggio se l'audizione non si svolge presso la stessa piazza di assegnazione)

TITOLARI LEGGE 104/1992: POSSIBILITÀ DI RICORSO ALLA BANCA DEL TEMPO

Non è più vigente la norma della contrattazione di UBI che prevedeva giornate di permesso aggiuntivo per coloro a cui sono stati concessi - in relazione a **familiari** disabili - i permessi della **Legge 104/1992**.

L'Accordo 14 aprile 2021 ha però stabilito a favore di tutta la platea del personale del nuovo Gruppo ISP la possibilità di ricorrere alla Banca del Tempo per un numero di giornate incrementato a 20 (anziché 15, come in precedenza).

Considerato che tra i requisiti per accedere alla Banca del Tempo con riferimento alla Legge 104/1992 figurano i seguenti:

- essere titolari di permessi ex art. 3, comma 3, Legge 104/1992, per sé;
- essere titolari di permessi ex art. 3, comma 3, Legge 104/1992 per figli e/o coniuge;
- essere titolari di certificazione ex art. 3, comma 1, Legge 104/1992 per sé;
- avere necessità di assentarsi per assistere figli con handicap certificati ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992;
- essere titolari dei permessi per l'assistenza di familiari e affini entro il 2° grado ex art. 3, comma 3, Legge 104/1992;

in presenza dei requisiti e delle motivazioni necessarie è possibile assentarsi per un numero di giorni in linea con le precedenti previsioni UBI.

19 aprile 2021